

2003. Anche il notevole decremento del valore della categoria registrato nell'esercizio 2004 deriva dal decremento subito dalla sottovoce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" , passata da euro 34.790 migliaia del 2003 ad euro 10.712 migliaia del 2004. Si è trattato, in quest'ultimo esercizio, di un'operazione meramente contabile, in quanto, come precisato nella Nota integrativa, si è provveduto all'annullamento delle immobilizzazioni in corso di formazione finanziate con le risorse previste dalla legge n.413/98, che accolla, come è noto, al bilancio dello Stato l'onere delle rate di mutuo. Da ciò è scaturita la necessità, per quest'ultima tipologia di finanziamento, *<<di provvedere all'azzeramento delle immobilizzazioni (in corso di formazione) incrociandole con gli utilizzi previsti dai mutui anziché con i contributi >>*. Detta operazione è stata effettuata anche nell'esercizio successivo.

Immobilizzazioni finanziarie

Oltre al valore delle quote di partecipazione al capitale di società, consorzi ed associazioni, in tale voce sono iscritti il credito verso la compagnia di assicurazione per la copertura del T.F.R. ed i depositi cauzionali con scadenza superiore a 12 mesi. Il sensibile incremento delle immobilizzazioni finanziarie registrato nell'esercizio 2002, passato da euro 26.888 migliaia ad euro 54.798 migliaia deriva dalla rivalutazione della quota di partecipazione al capitale della società SAVE (23.941 migliaia) ceduta poi alla APVHolding S.r.l. L'incremento registrato nell'esercizio 2003 deriva dall'aumento del capitale sociale della società APVHolding, passato da euro 5.049 migliaia del 2002 a quello di euro 65.000 migliaia nell'esercizio successivo. Per conseguire tale aumento, oltre alla cessione di quote di partecipazione in altre società, l'Autorità ha sostenuto una spesa, in conto capitale, di euro 14.951 migliaia, come emerge dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2003.

Crediti e debiti

La maggior parte dei crediti e dei debiti è costituita, rispettivamente, dai residui attivi e passivi, che a loro volta provengono, in misure preponderanti, dalle entrate e dalle spese in conto capitale.

Nel prospetto che segue sono messi a confronto gli importi dei crediti e dei debiti iscritti nello stato patrimoniale con quello, rispettivamente, dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto finanziario.

(in migliaia di euro)

Esercizi	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Crediti	94.258	71.696	42.532	22.996	80.217	103.112
Res.attivi	94.647	72.197	59.228	56.483	85.632	107.549
Differenza	-259	-501	-16.696	-33.487	-5.415	-4.437
Debiti	114.810	103.082	76.074	94.339	101.324	120.355
Res.passivi	99.154	80.917	68.266	79.164	78.852	98.398
Differenza	15.656	22.165	7.808	15.175	22.472	21.957

L'importo dei crediti iscritti nello stato patrimoniale è al netto della quota del fondo di svalutazione e dei depositi cauzionali. Per tale ragione l'importo dei crediti iscritti nello stato patrimoniale è sempre inferiore all'importo dei residui attivi risultanti dal rendiconto finanziario.

La notevole differenza tra i due valori degli esercizi 2002 e 2003 deriva, secondo quanto emerge dalla nota integrativa, dai crediti non ancora perfezionati rientranti nella categoria dei conti d'Ordine, ammontanti, rispettivamente, a migliaia di euro 16.782 e 34.106.

Per contro, l'importo dei debiti iscritti nella situazione patrimoniale è sempre superiore, per tutti gli esercizi considerati, a quello dei residui passivi, in quanto, oltre ai residui passivi iscritti nel rendiconto finanziario, al netto di quelli relativi a rapporti non ancora perfezionati, alla formazione dei debiti concorrono anche i rapporti che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (Debiti per fatture da emettere, rate di mutui non impegnate sotto l'aspetto finanziario).

I crediti e debiti rappresentano importanti componenti, rispettivamente, delle attività e delle passività, come dimostrano i dati contenuti nel seguente prospetto, nel quale sono anche indicati il rapporto tra i crediti e l'attivo circolante e quello tra i debiti verso le banche e l'indebitamento totale.

(Rapporti x 100)

Esercizi %	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Cr/Attività	50,12	39,94	23,54	10,86	36,20	41,95
Deb./Passività	61,04	57,43	42,11	45,16	45,73	48,96
Cr/Att.circol.	79,20	74,31	63,13	38,44	85,63	91,85
Deb/Att.circ.	96,47	106,84	112,92	157,91	108,16	107,21
Deb.banc./Deb	4,35	2,56	14,80	20,10	27,58	19,41

Dai dati suesposti emerge che, nel corso degli esercizi in riferimento, i crediti hanno sempre rappresentato un'elevata componente dell'attivo circolante. Nell'esercizio 2005, a causa della notevole riduzione delle disponibilità liquide, hanno raggiunto il 91,85% dell'intera voce. I debiti negli esercizi dal 2001 al 2005 sono risultati sempre di importo superiore a quello delle attività circolanti. Da ciò deriva il frequente ricorso ai debiti bancari, la cui consistenza rappresenta una componente assai rilevante dei debiti complessivi. Il rapporto percentuale tra i due valori è andato crescendo durante il periodo considerato dal presente referto, passando dal 4,35% dell'anno 2000 a quella del 27,58% del 2004, per scendere al 19,41% nel 2005.

Tale situazione, nonostante l'andamento crescente del valore del patrimonio netto connesso ai positivi risultati del conto economico, è dovuta in parte anche alle difficoltà di ridurre sensibilmente le situazioni pregresse, sia creditorie che debitorie, per rendere più certa ed attuale la loro effettiva consistenza. Alcuni crediti (residui attivi) risalgono infatti ad oltre un decennio. Alcune posizioni si riferiscono addirittura agli esercizi 1977 in poi. Per i debiti, le posizioni pregresse sono più ravvicinate; i più remoti risalgono agli esercizi 1987/1989.

Come accennato, il valore dei crediti iscritti in bilancio è al netto della quota di svalutazione. Per l'esercizio 2005 tale quota ammonta ad euro 184 migliaia, che rappresenta una percentuale assai modesta del valore dei crediti iscritti in bilancio, pari ad euro 103.113 migliaia.

La maggior parte dei crediti, pari ad euro 97.343 migliaia, è sorta negli ultimi tre esercizi in riferimento.

Per i restanti crediti, specialmente per quelli più remoti, sarebbe opportuno verificare periodicamente l'esistenza dei presupposti giuridici ed economici per giustificare la conservazione in bilancio.

8. Partecipazioni al capitale di società e consorzi

La legge n.84 del 1994 attribuisce alle Autorità portuali, *enti pubblici non economici*, il potere di regolamentare lo svolgimento di tutte le attività che normalmente si svolgono nell'ambito del porto, lasciando all'iniziativa privata, in regime di libera concorrenza, lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Per l'esercizio di tale potere, le Autorità adottano provvedimenti di carattere normativo ed atti autorizzativi, concessori e revocatori, condizionando fortemente l'iniziativa privata, al fine di garantire la tutela del pubblico interesse in tutte le sue manifestazioni.

E' evidente che per garantire la massima trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, anche in ossequio al principio stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, le Autorità dovrebbero astenersi, salvi i casi espressamente consentiti dalla legge, dall'assumere, in via permanente, qualsiasi attività riservata all'iniziativa privata.

Sennonché, la legge non ha potuto ignorare che l'erogazione di alcuni servizi portuali, riconosciuti di interesse generale, rappresenti l'indispensabile presupposto per il regolare svolgimento di tutte le altre attività nell'ambito del porto; così come non ha ignorato che, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, nella maggior parte dei porti di interesse nazionale ed internazionale esisteva un contingente di personale alle dipendenze degli Enti soppressi, da collocare o presso le nuove imprese portuali o, anche in soprannumero, presso le Autorità portuali.

Per quanto attiene alla prima esigenza, l'articolo 6, comma 1, lettera c) della citata legge, tra i principali compiti delle Autorità, menziona quello dell'«*affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione...*». Il decreto è stato emanato nel corso dell'anno 1994. In linea di principio, il comma 5 dello stesso articolo dispone che «*l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall'Autorità portuale mediante gara pubblica*».

Per quanto attiene alla seconda esigenza, la disciplina contenuta nell'articolo 23 detta le modalità di utilizzazione del personale proveniente dalle Organizzazioni portuali. In particolare, al comma 5, stabilisce che le Autorità, dove già esistevano precedenti Organizzazioni, «*possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali*

servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria>>.

In tal modo, quando sussiste personale in esubero, tali servizi possono essere forniti direttamente da parte dell'Autorità, servendosi di tale personale, o possono essere forniti da società appositamente costituite, nelle quali l'Autorità può detenere una quota minoritaria, oppure, nel caso in cui non sussistano tali condizioni, possono essere forniti da imprese private scelte mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'Autorità portuale di Venezia ha seguito tutte e tre le ipotesi normative, avendo costituito apposite società per la fornitura di alcuni servizi di interesse generale, con esclusione di alcuni servizi forniti direttamente da parte della stessa Autorità, ed avendo di recente affidato ad imprese private, mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione dei servizi in precedenza forniti direttamente.

Inoltre, le Autorità portuali, in seguito all'integrazione della norma di cui al comma 6 dell'articolo 6 della stessa legge disposta dall'articolo 8-bis del d.l. n.457/97, convertito nella legge n.30/1998, *<<possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche>>*, fermo restando il divieto previsto dalla stessa norma di esercitare direttamente o tramite società partecipate operazioni portuali ed attività ad esse connesse (es. i servizi portuali non di interesse generale).

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, della citata legge n.84/94, relativo alle società costituite per la gestione dei servizi di interesse generale, la deroga al divieto introdotta dalla citata legge n.30/98 non prevede il vincolo della *<<partecipazione non maggioritaria>>* da parte dell'Autorità portuale. Di conseguenza, nelle società costituite per svolgere attività di supporto alle funzioni istituzionali o per lo sviluppo dell'intermodalità e delle reti trasportistiche, l'Autorità può riservarsi partecipazioni anche di maggioranza o totalitarie.

L'Autorità portuale di Venezia si è avvalsa di tale ultima facoltà nella costituzione della società per la gestione dei servizi ferroviari, dove si è riservata una partecipazione maggioritaria, e nella costituzione della società per il supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali, dove la sua partecipazione è totalitaria.

Ciò posto, si riportano di seguito le società ereditate o costituite dall'Autorità portuale di Venezia per la gestione dei servizi di interesse generale o per lo svolgimento di attività di supporto o *trasportistico*.

A) Soc. "Venezia Terminal Passeggeri"

Nella relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2001, l'Autorità fa presente che, avvalendosi della norma di cui al comma 5 dell'articolo 23 della citata legge, è stata costituita una società per la gestione dei servizi ai passeggeri, denominata "Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.", nella quale si è riservata la partecipazione minoritaria del 35,5 % del capitale sociale.

B) Soc. "Teleporto Adriatico S.r.l."

Nel corso del 1998 fu costituita, ai sensi della stessa disposizione e per lo svolgimento dei servizi di interesse generale, la società denominata "Teleporto Adriatico s.r.l.", per la gestione dei servizi informatici e telematici. La quota di partecipazione venne stabilita nella misura del 23,96% del capitale.

C) Soc. "Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l."

Dall'anno 2000 è divenuta operativa la società denominata "Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.", costituita dall'Autorità nel 1999, con la partecipazione di imprese terminaliste e di un gruppo di altri operatori portuali, per la gestione del servizio ferroviario all'interno del porto. La quota di partecipazione dell'Autorità è di maggioranza, essendo pari al 53,2% del capitale sociale, come emerge dai documenti contabili degli esercizi in riferimento.

Anche se il servizio ferroviario rientra tra quelli individuati dal citato decreto ministeriale del 1994, come chiarito dal successivo decreto ministeriale del 1996, in quanto riconosciuto di interesse generale, l'Autorità, nella relazione annuale del 2001, ha tenuto a precisare che la costituzione della società *<<si propone quale obiettivo la promozione e lo sviluppo del traffico ferroviario, e l'intermodalità al servizio del porto, caratterizzando quindi la propria attività in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge n.84/94>>*. In tal modo, la conservazione della quota di maggioranza rientra nell'ipotesi normativa.

Tuttavia, considerando che fra i *<<compiti istituzionali>>* delle Autorità portuali rientra anche quello di garantire il regolare svolgimento dei servizi di interesse generale, tra i quali è stato sempre compreso quello ferroviario all'interno del porto, appare assai labile il confine tra l'area di applicazione dell'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n.84/94, che non prevede alcun limite alle partecipazioni societarie, e quella dell'articolo 23, comma 5, della stessa legge, che impone un limite invalicabile a tale iniziativa, anche se quest'ultima disposizione

riguarda soltanto le Autorità, come quella di Venezia, che hanno l'esigenza di allocare personale in esubero ereditato dalle precedenti Organizzazioni portuali.

Giova al riguardo far presente che altre Autorità continuano ad inquadrare tale servizio tra quelli di interesse generale, mantenendo nella società che lo gestisce una partecipazione di minoranza nel rispetto dell'articolo 23, comma 5, della citata legge n.84 del 1994.

Ad avviso di questa Corte, sarebbero necessari appositi indirizzi ministeriali, per una chiara distinzione degli ambiti applicativi delle due diverse normative, anche ai fini di rendere uniforme la gestione della specifica materia presso le Autorità portuali interessate .

D) APVHolding s.r.l.,(100%).

Nel corso dell'anno 2001 l'Autorità portuale di Venezia ha costituito la società denominata "APVHolding s.r.l.,(100%), alla quale ha affidato il compito di operare principalmente per l'assunzione di partecipazioni in società e per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Autorità stessa. Il capitale della società, ammontante inizialmente ad euro 1.500.000, è stato poi aumentato nel corso dello stesso anno (2001) all'importo di euro 20.000.000. Nel corso del 2001, la nuova società ha costituito a sua volta la società "Porto di Venezia Servizi S.r.l., che ha per oggetto, tra l'altro, *<<lo svolgimento di attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/9.>>*. Nel corso dello stesso anno, la società APVHolding ha acquistato dall'Autorità portuale la quota di maggioranza, pari al 60,375% del capitale sociale, della società Esercizio Raccordo Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (ERF). Nel corso dell'anno 2003, l'assemblea straordinaria della società APVHolding S.r.l ha deliberato l'aumento del capitale sociale, portandolo ad euro 65.000.000.

Nel prossimo paragrafo saranno fornite notizie sullo statuto e sui bilanci di tale società.

Oltre alle menzionate partecipazioni, l'Autorità portuale di Venezia ha posseduto fino all'esercizio 2001 una partecipazione di minoranza nella società denominata "Save S.p.A (10%) (Società Aeroportuale di Venezia), ceduta alla APVolding S.r.l., e fino al 2002 una partecipazione anch'essa di minoranza nella

“Società delle Autostrade di Venezia e Padova (5,13%)”, anche questa ceduta alla citata Holding.

L’Autorità, nel periodo considerato dal presente referto, è risultata in possesso di altre partecipazioni societarie di modestissimo importo e di quote di partecipazione a consorzi e ad associazioni, meglio indicate nel prospetto che segue.

PARTECIPAZIONI (IN MIGLIAIA DI EURO)	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
SOCIETA' CONTROLLATE						
APVHOLDING SRL 100% - APV Investimenti S.p.A.		20.000	50.049	65.000	65.000	65.000
SERVI FERROVIARI LOGISTICI SRL 53,2%	275	275	275	275	275	275
ESERC.RACCORDI FERROVIARI DI P.M. SPA 60,375%	2.578	(a)				
Totali parziali	2.853	20.275	50.324	65.275	65.275	65.275
SOCIETA' COLLEGATE-						
TELEPORTO ADRIATICO SRL 23,96%	396	(b) 368	368	(a)		
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SRL 35,5%	1.100	1.100	(a)			
Totali parziali	1.496	1.468	368			
Totali società controllate e collegate	4.349	21.743	50.692	65.275	65.275	65.275
ALTRE PARTECIPAZIONI						
SOCIETA'						
AEROPORTO MARCO POLO -SAVE SPA 10%	387	387	(a)			
AUTOSTRADe VENEZIA-PADOVA SPA 5,13%	1.073	1.073	1.073	(a)		
AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA 1,962%	6,08	6,08	6,12	6,12	6,12	6,12
NAVIGAZIONE INTERNA SPA 0,02%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCO 0,187%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
AUTOVIE VENETE SPA 0,038%	60,38	60,38	60,8	60,8	60,8	60,8
Totali	1.527,28	1.527,28	1.140,50	67,5	67,5	67,5
CONSORZI						
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE 86,12%	120,62	169,07	167,61	167,61	169,07	169,07
PER LO SVILUPPO PORTO ZIM 6,25%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
VENEZIA RICERCHE 5,2631%	14,32	14,32	©			
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
PORTUALITA', ITEM.E LOGISTICA VENEZIA E TREV					1,2	1,2
VENICE MARITIME SCOOl-VE MAR.S 31%						62
Totali Consorzi	136,49	184,94	169,16	169,16	171,82	233,82
TOTALI GENERALI	6.012,77	23.455,22	52.001,66	65.511,66	65.514,32	65.576,32
(a) ceduta alla APVHOLDING						
(b) partecipazione ridotta al 22,29 %						
© cessata per recessione						

8.2 Partecipazioni indirette

Oltre alle partecipazioni dirette nelle società di cui sopra, l'Autorità, tramite la società APVHolding S.P.A., esercita il controllo indiretto sulle partecipazioni societarie possedute dalla citata Holding, di cui sarà trattato in seguito.

9. APVHolding S.p.A.

9.1 Norme statutarie

Come accennato, la società APVHolding S.r.l. è stata costituita nel corso dell'anno 2001, con capitale interamente posseduto dall'Autorità portuale di Venezia.

L'assemblea straordinaria della società che ha avuto luogo il giorno 27 ottobre 2004 l'ha trasformata da società a responsabilità limitata a società per azioni, provvedendo all'adeguamento dello statuto sociale al nuovo diritto societario e rivedendo l'oggetto della società stessa per escludere le attività di intermediazione finanziaria.

Dallo statuto approvato dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2004, emerge che l'oggetto della società è quello di esercitare *<<attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità portuale di Venezia..>>*. Per il raggiungimento di tali fini, la società *<<opera quale società finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, con esclusione di qualsiasi attività di intermediazione finanziaria>>; <<può assumere qualsiasi forma di partecipazioni, tanto maggioritarie che minoritarie, in società di capitali, cooperative, consorzi od enti che promuovano iniziative imprenditoriali o attuino programmi di investimento, come pure costituire o assumere partecipazioni in organismi strumentali che realizzino direttamente obiettivi di programmazione economica, logistica ed intermodale>>; può gestire patrimoni, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali, o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.*

Il capitale sociale ammonta ad euro 65 milioni, diviso in 65 milioni di azioni del valore nominale di 1 euro. Le azioni della società non sono trasferibili.

Gli Organi della società sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente; d) il collegio sindacale; e) il revisore contabile, ove nominato.

Tra i poteri dell'assemblea straordinaria, merita menzione quello relativo alla modifiche dello statuto, che possono essere assunte, <<*previa delibera favorevole del Comitato Portuale di Venezia*>>.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, anche non soci, e dura in carica per tre esercizi; esso è rieleggibile <<*una o più volte*>>. I componenti del consiglio sono proposti dal Presidente dell'Autorità o anche dai componenti del Comitato portuale.

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, il presidente del consiglio di amministrazione della società è il Presidente *pro tempore* dell'Autorità portuale di Venezia. Il presidente è il legale rappresentante della società. Ad esso spetta la rappresentanza della società in giudizio.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente <<*nella persona del presidente dell'Autorità portuale di Venezia*>> (art.18).

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta, per la partecipazione alle assemblee ed alle adunanze di tali organi, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

L'assemblea straordinaria del 5 ottobre 2005 ha deliberato la modifica della denominazione sociale in "APV Investimenti S.P.A" e quella di alcuni articoli dello statuto. Meritano attenzione le integrazioni apportate all'articolo 4, concernente l'oggetto della società. In particolare, è stata eliminata la norma che consentiva alla società di operare <<*quale società finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti*...>>, sostituendola con il potere di operare <<*quale società immobiliare e di gestione del patrimonio posseduto*>>.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società, secondo le integrazioni apportate allo statuto dall'assemblea del 2005, <<*può svolgere lavori di costruzione, restauro, riparazione, manutenzione, ristrutturazione di edilizia privata o pubblica.... (nonché) acquisire, vendere, permutare, costruire, gestire e locare immobili o terreni di ogni tipo, o loro porzioni*>>.

La società "APV Investimenti S.P.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Autorità portuale di Venezia, il cui presidente è anche presidente della società, gestisce i beni immobili e le partecipazioni in società, di proprietà della stessa Autorità, <<*operanti nell'ambito portuale e dei trasporti e logistica*>>, così come anche precisato nella Nota Integrativa dei bilanci degli esercizi 2004 e 2005. A tal fine, la società possiede partecipazioni in società che svolgono attività nell'ambito portuale (gestione dei servizi di interesse generale) ed anche al di fuori di tale

ambito quando *siano ritenute strategiche per la gestione generale dell'attività del porto di Venezia.*

Oltre alle partecipazioni societarie ricevute da parte dell'Autorità a titolo di conferimento al capitale sociale, la società APVHolding, sulla base di specifici piani di investimento deliberati dal Consiglio di amministrazione, ha proceduto all'acquisto ed alla vendita di altre partecipazioni societarie ed all'acquisto di beni immobili.

9.2 Compatibilità delle attribuzioni della società con i vincoli posti dalla legge n.84/94

Sono state brevemente illustrate le disposizioni contenute nella legge n.84/94 che pongono alle Autorità portuali vincoli assai ristretti per la gestione di alcune attività portuali, vietando in modo assoluto iniziative, anche indirette, che possano in qualche modo porsi in concorrenza con le imprese private. Oltre alla fornitura dei servizi di interesse generale, di cui si è parlato, anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, cui deve sovrintendere l'Autorità, dovrebbero essere affidati in *<<concessione, mediante gara pubblica>>.*(art.6, c.5). Il fine della legge è quello di evitare, come accennato, che l'Autorità, ente pubblico non economico, fornito di un potere autoritativo nei confronti di soggetti privati, possa entrare in concorrenza con gli stessi nello svolgimento di attività portuali. Tanto che le Autorità *<<non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse>>.*

Tale divieto non può ritenersi cessato in seguito alla norma (art.8-bis del d.l. n.457/97, convertito nella legge n.30/98) che, integrando la citata disposizione, ha consentito alle Autorità di *<<costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche>>*

Si tratta, in realtà di una disposizione che consente alle Autorità, spesso sprovviste di adeguate risorse professionali interne, di avvalersi di organismi esterni, costituiti o da costituire nella forma societaria, per ottenere un adeguato e permanente supporto, sia sotto l'aspetto funzionale che organizzativo, allo svolgimento dei loro *compiti istituzionali.*

Nonostante il ricorso ad una forma organizzativa disciplinata dal codice civile, lo scopo della norma è quello del perseguimento del pubblico interesse, rendendo più

incisivi gli interventi dell'Autorità finalizzati al miglioramento ed allo sviluppo delle attività portuali riservate per legge, in linea generale, all'iniziativa privata.

Ad avviso di questa Corte, la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve avere come unico scopo quello indicato dalle citate disposizioni di legge, evitando che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l'iniziativa privata nello svolgimento delle attività portuali. Basti pensare, per valutare l'estrema delicatezza della materia, che le imprese, per operare nell'ambito portuale, debbono premunirsi di specifiche autorizzazioni e, quando intendono utilizzare beni demaniali, anche di concessioni, rilasciate dall'Autorità nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Eventuali interferenze dell'Autorità, tramite società controllate o collegate, anche in via indiretta, nello svolgimento di attività non direttamente collegate ai compiti di istituto, oltre al rischio di contenziosi che ostacolerebbero il normale esercizio dei poteri dell'Autorità stessa, ostacolerebbero il perseguimento del principale obiettivo posto dal legislatore del 1994, che è quello della netta separazione tra i compiti delle Istituzioni pubbliche e le iniziative riservate alla libera concorrenza.

Ad avviso di questa Corte, nel caso in esame, rileva in particolare il rispetto delle disposizioni emanate dal legislatore nazionale allo scopo di tutelare gli interessi di un settore di vitale importanza per l'economia generale del Paese.

Di conseguenza, al di fuori dei limiti come sopra indicati, non può essere consentito all'Autorità, ente pubblico non economico, di costituire o partecipare a società che hanno altri fini, ancorché meritevoli della massima considerazione sotto l'aspetto economico, ma non rientranti nei compiti istituzionali delineati dalla legge n.84/1994.

Tali limiti, ad avviso di questa Corte, valgono anche per le società partecipate dalla APVHolding S.P.A., in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la stessa società e l'Autorità che l'ha costituita. Rapporto caratterizzato anche dalla unione personale del Vertice dei due soggetti e dal possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'Autorità stessa.

Le ultime modifiche apportate allo statuto, nel corso del 2004 e del 2005, non hanno escluso che la società APVHolding S.P.A., sia pure in via del tutto potenziale, possa in qualche modo travalicare i limitati confini stabiliti dalla legge, in quanto pur avendo eliminato dall'oggetto sociale qualsiasi riferimento ad operazioni di natura finanziaria, i profili dell'attività immobiliare consentono alla società stessa di operare sul libero mercato anche per scopi meramente speculativi.

In ogni caso, non appare coerente con il disegno normativo la costituzione di un sistema di holding e di subholding di partecipazioni in società operanti in diversi settori economici (commercio, trasporti, immobiliare) da parte di un'Autorità portuale che, oltre alla recente qualificazione legislativa di ente pubblico non economico, è chiamata ad esercitare poteri di regolamentazione delle attività portuali e di vigilanza sull'effettivo svolgimento delle attività stesse, con la conseguente applicazione di misure sanzionatorie nei confronti di soggetti privati che potrebbero, di fatto, trovarsi in concorrenza con società riconducibili, sia pure indirettamente, all'Autorità stessa.

Rimane quindi da verificare se le società controllate dalla APVHolding o ad essa collegate, nell'esercizio delle loro variegate attività, travalichino i confini delineati dalla specifica disciplina. Le iniziative da assumere per evitare l'insorgenza di tale evenienza incombono sui vertici dell'Autorità portuale, che, ad avviso di questa Corte, dovrebbero darne puntuale notizia nella relazione amministrativa annessa al Rendiconto generale.

9.2 Bilanci d'esercizio

I bilanci d'esercizio della società APVHolding S.p.A. sono redatti in forma abbreviata sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile, in base al testo all'epoca vigente. Non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione.

La forma abbreviata, secondo tale articolo, è consentita per le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati e quando, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale, euro 3.125.000; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni, euro 6.250.000; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 50 unità.

La revisione contabile e la relazione ai bilanci d'esercizio sono state effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal Collegio sindacale.

ATTIVITA'

(In migliaia di euro)

Esercizi	2003	2004	2005
Immob.immateriali	672	2.918	4.040
Immob.materiali	31.092	30.824	30.506
Immob.finanziarie	39.237	17.605	17.728
Totale immobilizz.	71.001	51.347	52.274
Crediti	7.475	6.712	7.799
Att.finanz.non immob.			19.917
Liquidità	2.354	23.913	1.927
Totale circolante	9.829	30.625	29.643
Ratei e risconti	7	3	4
Totale Attività	80.837	81.975	81.921

PASSIVITA'

(In migliaia di euro)

Esercizi	2003	2004	2005
Patrimonio netto	66.471	72.368	72.590
Capitale sociale	65.000	65.000	65.000
Riserva legale	2	150	445
Riserve statutarie	19	1.321	1.321
Utili o per. a nuovo	-28	0	5.602
Utile o perd.'eserc.	1.478	5.897	222
T.F.R.	23	27	42
Debiti	14.343	8.080	7.864
Ratei e Risconti	0	1.500	1.425
Totale Passività	80.837	81.975	81.921
Conti d'ordine	0	0	800

CONTO ECONOMICO DELLA APVHolding S.p.A.**(in migliaia di euro)**

Esercizi	2003	2004	2005
Valore della produzione	796	1.237	1.403
Costi della produzione	991	2.067	1.765
Diff. tra val. e costi	-195	-830	-362
Prov.ed On.i finanz.	1.688	403	551
Rettifiche di valore	0	-510	0
Svalutazioni partecip.	0	-510	0
Prov. Oneri straord.	-2	6.835	190
Plusvalenze da alien.		7.088	404
Oneri straordinari	-2	-253	-214
Risul. Pr. Delle imp.	1.491	5.898	379
Imposte dell'eser.	-13	-1	-157
Utile (o perdita)	1.478	5.897	222

Alla formazione dell'utile dell'esercizio 2004 ha concorso in misura determinante la plusvalenza dell'importo di euro 7.078.700, derivante dalla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una parte rilevante della partecipazione al capitale sociale della società SAVE S.p.A.

Il personale

Nel prospetto che segue è riportato il numero medio di personale della società, distinto per categoria.

Esercizio	2003	2004	2005
Dirigenti	2	1	3
Quadri		1	1
Impiegati	1	2	1
Operai	1	1	1
Totali	4	5	6

Va al riguardo rilevato il rapporto anomalo tra il numero dei dirigenti e quello del restante personale (2/2 per l'esercizio 2003 e 3/3 per l'esercizio 2005).